

COMUNE DI INTRAGNA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 16

DATA: 14/12/2013

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) MORANDI Tiziano	X	
2) ANTONIAZZA Cesare	X	
3) LOMAZZI Giordano		X
4) MORANDI Adriano	X	
5) TONETTI Alfredo	X	
6) MINESI Giampiero	X	
7) LOMAZZI Franco	X	
8) MORANDI Elvira	X	
9) PIAZZA Andrea	X	
10) GANZI Dario	X	
11) MORANDI Massimo		X
12) MORANDI Vittorio	X	
13) ROSSI Francesco		X
TOTALI	10	3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall'anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non locati e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- l'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato tale decorrenza, in via sperimentale, all'anno 2012, prevedendone l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;
- l'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha modificato ed integrato sia l'art. 9 del decreto legislativo 23/2011 che l'art. 13 sopra richiamato;
- pertanto, l'IMU è disciplinata:
 - a) dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;
 - b) dall'art. 13 della legge 214/2011 e successive modifiche;
 - c) dal decreto legislativo 504/1992 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
 - d) dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del decreto legislativo 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni;

DATO ATTO che:

- l'art. 13 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone quanto segue:
 - a) l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (comma 6, periodi primo e secondo);
 - b) l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (comma 7, periodo primo e secondo);
 - c) l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (comma 8, periodi primo e secondo);
 - d) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
 - e) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abi-

tazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (comma 10);

PRESO ATTO che:

- ❖ con decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta;
- ❖ in particolare:
 - 1) per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 1);
 - 2) per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno (art. 2, comma 1).
 - 3) ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (art. 2, comma 4);
 - 4) per l'anno 2013, i comuni, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio (art. 2-bis, comma 1);
- ❖ inoltre, l'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), stabilisce quanto segue:
 - 1) è soppressa la riserva allo Stato corrispondente alla quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dell'imposta (lett. a);
 - 2) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f);
 - 3) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (lett. g);

RITENUTO, tenuto conto delle novità legislative intervenute e sopra illustrate, di confermare per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) nelle stesse misure previste per l'anno 2012;

RITENUTO, altresì, di confermare anche per l'anno 2013 le misure delle detrazioni di imposta per l'abitazione principale nelle stesse misure previste per l'anno 2012;

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dove sono indicate le aliquote dell'imposta comunale propria;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) nelle stesse misure previste per l'anno 2012, come da allegato prospetto;

DI CONFERMARE per l'anno 2013 le seguenti detrazioni d'imposta per abitazione principale:

- detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- maggiorazione per l'anno 2013 della detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a euro 400,00, con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l'importo complessivo di euro 600,00;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva favorevole analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Classificazione catastale degli immobili	Aliquota
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,76
Abitazione principale e assimilate, comprese pertinenze (con esclusione degli immobili classificati nella categoria catastale A/10)	0,40
Immobili classificati nella categoria catastale C/1	0,50
Aree fabbricabili	0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIER ANZIANO
F.to Antoniazza Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Intragna, li 16 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 16 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE